

REGOLAMENTO

REGOLE DI ETICA PROFESSIONALE DELLA ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, A.S.C.F.I.

Visto l'art.20 cpv. 2 lett. d) dello Statuto dell' A.S.C.F.I., il Consiglio dell'A.S.C.F.I promulga le seguenti "Regole di etica professionale" (in seguito "Regole").

Articolo 1: Campo di applicazione

Le presenti Regole si applicano a tutti i gestori patrimoniali indipendenti (in seguito "Il (i) Gestore (i)").

I Gestori hanno l'obbligo di attenersi alle Regole nel contesto della loro attività di gestione patrimoniale.

Le presenti Regole sono riconosciute quali esigenze minime ai sensi dell'art.6 cpv.2 dell'Ordinanza del 22.11.2006 sugli investimenti collettivi di capitale (OICOC).

Articolo 2: Altre disposizioni legali e regolamentari

I Gestori devono attenersi a tutte le disposizioni legali applicabili alle loro attività ed in particolare alle disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni riguardanti il contratto di mandato e alla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD) come pure a tutti i regolamenti e direttive emanate dal Consiglio dell'A.S.C.F.I..

Articolo 3: Mandato di gestione patrimoniale - forma

I Gestori hanno l'obbligo di stipulare con i loro Clienti un **mandato di gestione patrimoniale** in forma scritta conformemente alla cifra marginale n.8 della Circolare FINMA 2009/1 relativa alle "Regole quadro per il riconoscimento dell' autoregolazione in materia di gestione patrimoniale come standard minimo".

Per mandato di gestione si intende un contratto con il quale al Gestore si vien attribuito dal Cliente un mandato di gestione discrezionale dei suoi averi o un mandato specifico.

Articolo 4: Mandato di gestione patrimoniale - elementi obbligatori

Il mandato di gestione patrimoniale (in seguito "Mandato") o i suoi allegati devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- 1) estensione del Mandato;
- 2) conti o attivi riguardanti il Mandato;
- 3) profilo di rischio del Cliente;
- 4) obiettivi ed eventuali restrizioni agli investimenti;
- 5) moneta di riferimento;

- 6) ripartizione per classi di attivi;
- 7) metodologia e periodicità del rendiconto ai Clienti;
- 8) importo e modalità di remunerazione del Gestore;
- 9) possibilità di delega a terzi di compiti.

La A.S.C.F.I. pubblica sul sito internet un modello di mandato di gestione patrimoniale (il "Mandato - modello") che riprende gli elementi obbligatori precedentemente menzionati.

Il Mandato - modello può essere completato da diversi allegati propri ad ogni Gestore. Ogni complemento non può tuttavia né contraddire né ridurre la portata dei doveri del Gestore previsti dalle presenti Regole.

Il Mandato deve definire gli atti che il Gestore ha il diritto di compiere, sia nel contesto della gestione sia in relazione agli averi a lui affidati.

Nel caso in cui il Mandato è di tipo discrezionale, le operazioni effettuate dal Gestore devono limitarsi, salvo istruzioni specifiche del Cliente, a quanto previsto nell'Allegato A alle Regole intitolato "Possibilità di investimento in caso di gestione discrezionale" disponibile sul sito internet dell' A.S.C.F.I.

Per i mandati che comportano l'autorizzazione del Gestore ad intervenire sui diversi mercati a termine, mercati dei cambi, opzioni, warrants, strumenti derivati, ecc...utilizzando l'effetto leva oppure facendo capo a qualsiasi tipo di strumento di investimento non menzionato nell' Allegato A "Possibilità di investimento in caso di gestione discrezionale", è necessario far firmare al Cliente un mandato o un ordine specifici a tali tipi di operazioni. Questo vale pure per gli investimenti del tipo "Private Equity" o quelli che non dispongono di un minimo di liquidità ai sensi dell' Allegato A.

Articolo 5: Garanzia di un'attività irreprensibile

Il Gestore presenta ogni garanzia di un'attività irreprensibile, in particolare ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

Nel contesto della sua attività, il Gestore prende le misure necessarie alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente alle disposizioni legali in materia e a tutte le altre disposizioni promulgate dall'organismo di autodisciplina al quale il Gestore è affiliato.

Articolo 6: Doveri di fedeltà

a) Dovere di fedeltà in senso stretto

Il Gestore cura agli interessi dei suoi Clienti.

b) Indipendenza

Il Gestore deve disporre della necessaria libertà per decidere con obiettività e in totale indipendenza riguardo all'attuazione degli obiettivi di investimento del Cliente.

c) Doveri di lealtà e conflitti di interessi

Il Gestore prende le disposizioni organizzative adatte alla sua dimensione e alla sua struttura per prevenire i conflitti di interesse e sorveglia, se del caso, a che i Clienti non siano lesi dalla comparsa di tali conflitti.

Quando l'organizzazione del Gestore non è sufficiente a prevenire tali conflitti di interesse, il Gestore deve informare i Clienti interessati.

d) Conflitti di interesse dovuti alle modalità di remunerazione

Le modalità di remunerazione del Gestore e dei suoi collaboratori devono evitare di generare un conflitto con il dovere di fedeltà.

e) Divieto di "churning" ("barattage") e di "front, parallel e after running"

Gli investimenti e le transazioni sono effettuate dal Gestore nell'interesse del Cliente.

Il Gestore deve effettuare delle transazioni giustificabili economicamente. L'esecuzione di transazioni sui depositi dei Clienti senza un reale interesse economico ("churning") è proibita.

Il Gestore non deve sfruttare a proprio beneficio, in una misura contraria al principio di fedeltà e di buona fede, le conoscenze che trae dagli ordini dei Clienti (divieto di "front running", "parallel running" e "after running").

f) Doveri di confidenzialità

Il Gestore è tenuto alla confidenzialità assoluta su tutto quanto gli è affidato o comunicato nel contesto della sua attività professionale, riservate le disposizioni LRD o le richieste provenienti dalle autorità giudiziarie svizzere competenti.

Riservato l' accordo preventivo dei Clienti, il Gestore si impegna a non divulgare i loro nomi a titolo di referenza.

Articolo 7: Doveri di diligenza

a) Organizzazione

Il Gestore adatta la sua organizzazione in funzione della dimensione della sua azienda, del numero dei Clienti, dell'ammontare degli attivi in gestione come pure delle strategie di investimento perseguite e dei prodotti scelti.

b) Rispetto degli obiettivi e restrizioni agli investimenti

Il Gestore si assicura che gli investimenti effettuati per conto del Cliente concordino costantemente con gli obiettivi e restrizioni agli investimenti con lui definiti nel Mandato .

Una divergenza tra gli obiettivi e restrizioni agli investimenti definiti con il Cliente e la politica di investimento attuata dal Gestore dovuta ai movimenti dei mercati finanziari è

ammessa temporaneamente. Se la divergenza perdura, deve essere discussa nella misura del possibile con il Cliente. In ogni caso, il Gestore agisce al meglio nell'interesse del Cliente.

In caso di direttive particolari del Cliente che non corrispondono con gli obiettivi e restrizioni agli investimenti con lui definiti, il Gestore attira l'attenzione del Cliente in proposito e lo annota in forma scritta.

c) Regolare revisione delle strategie di investimento

Il Gestore rivede periodicamente le strategie di investimento che rende operative tenuto conto dell'evoluzione economica e dei mercati finanziari.

d) Adeguata ripartizione dei rischi

Il Gestore eviterà, salvo esplicita autorizzazione scritta del Cliente il manifestarsi di grandi rischi che provocherebbero un'anormale concentrazione su un numero limitato di investimenti.

e) Deposito degli attivi e procura

Gli averi dei Clienti affidati al Gestore sono depositati in Svizzera presso banche o commercianti di valori mobiliari o all'estero presso istituti bancari riconosciuti dalle autorità di sorveglianza del paese interessato.

Il Gestore non accetta depositi di Clienti né gestisce conti amministrati direttamente dal Cliente.

Il Gestore deve assicurare una separazione assoluta tra i propri averi o quelli della sua società dagli averi dei Clienti.

Il Gestore gestisce gli averi dei Clienti in virtù di una procura bancaria la cui portata è chiaramente definita.

f) Delega

Nell'interesse del Cliente, il Gestore può delegare compiti inerenti la gestione patrimoniale.

Sono in particolare considerati compiti inerenti la gestione patrimoniale:

- il soddisfare le esigenze del Cliente;
- la gestione patrimoniale dei Clienti in senso stretto;
- l'esecuzione di compiti di compliance;
- la conservazione dei dossiers dei Clienti;
- il consolidamento degli averi del Cliente.

Non sono in particolare considerati compiti inerenti la gestione patrimoniale:

- la contabilità finanziaria del Gestore;
- la conservazione di siti internet che non contengono dati dei Clienti;
- i compiti amministrativi non propri al Mandato;
- la consulenza nel campo della pianificazione fiscale;
- ogni operazione il cui scopo non è direttamente legato alla gestione patrimoniale.

Il Gestore sceglie, istruisce e controlla accuratamente il delegato.

Il Cliente deve essere reso attento del fatto che alcuni compiti possono essere delegati.

I compiti delegati devono essere chiaramente definiti e stabiliti in forma scritta.

Il delegato deve disporre delle competenze professionali richieste per l'esecuzione dei compiti in modo irreprensibile.

Il rispetto del dovere di confidenzialità (vedi art. 6 f, summenzionato) deve essere garantito da parte del delegato.

Il delegato deve rispettare delle regole di condotta simili a quelle previste dalle Regole. Il Gestore potrà essere tenuto, su richiesta della Commissione di etica professionale ("CDEP") (vedi art.11, seguente), a fornire ogni informazione necessaria a questo proposito.

In ogni caso, il Gestore resta interamente responsabile della corretta applicazione delle Regole e conserverà gli originali di tutti i documenti richiesti dalle medesime

In caso di direzioni di fondi autorizzati dalla FINMA, queste ultime devono rispettare la Circolare FINMA 08/37 "Delega tramite la direzione e la SICAV".

g) Impedimento o decesso del Gestore

Il Gestore prende le misure necessarie in caso di suo impedimento o di decesso.

h) Rescissione del Mandato da parte del Gestore

Se il Gestore rinuncia unilateralmente al Mandato, informa il Cliente e fornisce a quest'ultimo e alla banca depositaria ogni informazione utile alla continuazione della gestione degli attivi del Cliente e, in particolare, per chiudere quelle operazioni iniziate ma ancora in corso di esecuzione.

Articolo 8: Dovere di informazione

a) Esistenza delle Regole

Il Gestore consegna al Cliente una copia delle Regole e il Cliente conferma per iscritto che ne ha preso conoscenza e che in ogni momento può consultare gli eventuali aggiornamenti sul sito internet dell'A.S.C.F.I.

b) Rischi legati agli obiettivi e restrizioni agli investimenti definiti

In occasione della stipulazione del Mandato e in occasione del cambiamento degli obiettivi di investimento, il Gestore è tenuto ad informare il Cliente in funzione del suo grado di esperienza negli affari e delle conoscenze tecniche nella materia, dei rischi legati agli obiettivi e alle restrizioni con lui definite.

Il Gestore può rispettare l'obbligo di informazione in forma standardizzata, in particolare consegnando al Cliente il prospetto "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" edito dall'Associazione Svizzera dei Banchieri ("Prospetto ASB") o qualsiasi altro prospetto equivalente che sarà indicato sul sito internet dell'A.S.C.F.I.

La consegna di questo documento standardizzato deve essere menzionata nel Mandato. In alternativa, il Cliente può ugualmente indicare nel Mandato che ha preso atto dell'esistenza e della disponibilità del Prospetto ASB sul sito dell'A.S.C.F.I.

Il Gestore non ha l'obbligo di informare il Cliente sui rischi legati a operazioni particolari se il Cliente dichiara in forma scritta di conoscere i rischi legati a tali operazioni (che devono essere specificatamente definite) e se rinuncia ad esigere dal Gestore delle informazioni supplementari.

Il Gestore è tenuto ad informare il Cliente nel caso in cui quest'ultimo chieda di fornirgli una prestazione per la quale il Gestore non dispone di conoscenze o di infrastrutture sufficienti.

c) Cambiamenti importanti riguardanti l'organizzazione del Gestore

Il Gestore informa i Clienti dei cambiamenti importanti intervenuti in seno al suo personale, alla sua organizzazione e al suo azionariato nella misura in cui i suoi Clienti siano direttamente toccati da questi cambiamenti e a condizione che non si tratti d'informazione pubblica.

d) Rendiconto

Il Gestore deve regolarmente, come pure a richiesta dei Clienti, rendere conto della propria gestione.

Il rendiconto del Gestore ai suoi Clienti ("il Rendiconto") deve permettere a questi ultimi di verificare se gli obiettivi di investimento siano stati rispettati. Nel Rendiconto, applica gli standard comunemente ammessi nella professione per quanto attiene in particolare al metodo di calcolo utilizzato, al periodo di tempo scelto e, se del caso, agli indici di riferimento scelti.

Il Rendiconto può essere effettuato esclusivamente sulla base di estratti patrimoniali emessi dalla banca depositaria ("Estratti"). Il Gestore preciserà tuttavia al Cliente se la sua remunerazione è stata contabilizzata in questi Estratti.

Il Rendiconto deve essere inviato al Cliente o collocato a "posta trattenere" presso il Gestore o la banca depositaria, al minimo su base semestrale. Questo aspetto sarà espressamente trattato nel Mandato. Il Mandato preciserà inoltre che il Cliente può, in ogni momento, ottenere un Estratto sia dal Gestore sia dalla banca depositaria.

Articolo 9: Remunerazione

a) Accordo scritto sulla remunerazione

La modalità, la periodicità, la natura e gli elementi della remunerazione del Gestore devono essere descritti in maniera precisa e dettagliata nel Mandato o nei suoi allegati.

La remunerazione del Gestore può essere calcolata con riferimento alla performance, ad una percentuale fissa sui valori patrimoniali affidati in gestione oppure in virtù di una formula mista tra le due. La determinazione di una remunerazione fissa ("flat fee") indipendente dal capitale in gestione o dalla performance può ugualmente essere prevista.

b) Prestazioni ricevute da terzi

Il Mandato o i suoi allegati definiscono il beneficiario di tutte le prestazioni ricevute da terzi in stretta relazione con l'esecuzione del Mandato o all'occasione della sua esecuzione.

Il Mandato rende attenti i Clienti sui conflitti di interesse che possono risultare dalla percezione di prestazioni da parte di terzi.

Il Gestore informa i Clienti dei parametri di calcolo delle prestazioni che riceve o potrebbe ricevere da terzi. Nella misura in cui questo sia possibile, il Gestore lo attua per ogni categoria di prodotti quali: le nuove emissioni, i prodotti strutturati, i fondi di investimento, i fondi alternativi, i brokeraggi, i diritti di custodia, i "finders fees" ecc... L'informazione al Cliente può essere effettuata in forma standardizzata, ad esempio sotto forma di "Fact sheets".

Su richiesta dei Clienti e nella misura in cui possono essere ripartite singolarmente con sforzi ragionevoli, il Gestore rende inoltre conto dell'importanza delle prestazioni già ricevute da terzi.

Articolo 10: Modifica del Mandato

Ogni modifica del Mandato, compreso il modo di calcolo della remunerazione del Gestore, deve essere portata a conoscenza del Cliente in tempo utile e fare oggetto di un complemento al Mandato stesso.

Articolo 11: Controllo e sanzioni - CDEP.

Una procedura di controllo del rispetto delle Regole e delle sanzioni in caso di loro violazione è prevista nel Regolamento di applicazione delle presenti Regole, disponibile sul sito internet dell'A.S.C.F.I.

L'A.S.C.F.I. crea una commissione "ad hoc", la "Commissione di etica professionale" (CDEP) incaricata della procedura di controllo e delle sanzioni.

Ogni Gestore è tenuto a consultare la CDEP-A.S.C.F.I. in caso di dubbio sull'esecuzione di operazioni risultanti dal Mandato e in caso di dubbio sull'applicazione delle presenti Regole.

Articolo 12: Dovere di informazione - controllo da parte di FINMA o dell'OAD

Quando sono prevedibili o sono state prese sanzioni nei confronti di un Gestore (intermediario finanziario sottoposto direttamente alla FINMA o affiliato ad un Organismo di autodisciplina (OAD), l'A.S.C.F.I. informerà la FINMA oppure l'OAD interessato.

Conformemente alla Statuto dell'A.S.C.F.I., il Gestore acconsente la trasmissione, alla FINMA o all' OAD, di informazioni relative alla procedura sanzionatoria prevista dall'A.S.C.F.I. nei suoi confronti.

Articolo 13: Pubblicità

I Gestori manifestano prudenza nella loro pubblicità che non deve contenere indicazioni ingannevoli o menzognere. La pubblicità effettuata dei Gestori non deve portare pregiudizio alla reputazione di altri Gestori dell'A.S.C.F.I. I Gestori non sono in particolare autorizzati a fare confronti sulle prestazioni o ad utilizzare informazioni concernenti altri Gestori per fini pubblicitari.

Articolo 14: Regolamenti e direttive

Il Consiglio dell'A.S.C.F.I. è incaricato dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei regolamenti e delle direttive di applicazione delle presenti Regole.

Articolo 15: Modifica delle Regole

Ogni modifica delle presenti Regole è di esclusiva competenza del Consiglio dell'A.S.C.F.I.

Una versione aggiornata delle Regole sarà in ogni momento disponibile sul sito internet dell' A.S.C.F.I.

In caso di modifica delle Regole indotta dall'evoluzione della pratica professionale o dalla legislazione, una comunicazione e-mail sarà inviata ai Gestori.

Articolo 16: Disposizioni transitorie

I Gestori sono tenuti ad adattare la loro attività di gestione patrimoniale alle presenti Regole a partire dalla loro entrata in vigore, ossia il 30 settembre 2009.

È d'altra parte concesso ai Gestori il termine del 31 dicembre 2010 per adattare i loro Mandati alle presenti Regole.